

Quesito in ordine ai benefici non economici previsti dall'art. 5 L. 133/98

(Risposta a quesito del 5 aprile 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 aprile 2006, ha adottato la seguente delibera:

“vista la nota in data 27 luglio 2005 con la quale i dottori ... e ... – magistrati di tribunale con funzioni di giudici del Tribunale di ..., che hanno preso possesso della predetta sede rispettivamente il 30 settembre 1999 ed il 22 maggio 2000, sede che in data 10 gennaio 2001 veniva inserita nell'elenco delle sedi disagiate ai sensi della legge 133/98 – chiedono se abbiano diritto ai benefici di natura non economica previsti dall'art. 5 della Legge n. 133 del 1998 e se il Consiglio superiore alla scadenza del termine quinquennale di maturazione del benefico procederà ad interpello al di fuori di procedura di concorso ordinario;

OSSERVA

Nell'assemblea plenaria del 22 settembre 2005 il Consiglio ha dato risposta a quesito analogo risolvendo la questione in senso positivo: in particolare si è rilevato che per destinatari della norma che attribuisce il diritto di prescelta assoluta dopo cinque anni di permanenza nella sede, essa non precisa se si debba far riferimento solo ai magistrati assegnati alle sedi disagiate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa oppure se essa possa avere una generale applicazione per tutti i magistrati, ivi inclusi coloro che già sono stati assegnati come sedi di destinazione, quali uditori o a seguito di trasferimento d'ufficio, agli uffici ricompresi nelle sedi riconosciute successivamente come disagiate ai sensi della L. 133/98, ove provenienti da regioni diverse e comunque da sedi ubicate ad una distanza superiore ai 150 Km e che la scelta interpretativa più aderente alla *ratio* della norma è apparsa quella di una applicazione generalizzata, senza limiti temporali, a tutti i magistrati assegnati alle sedi disagiate la cui condizione soddisfi i requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 della predetta legge (per l'attribuzione degli incentivi economici, invece, è stata prevista una espressa norma transitoria per ragioni di copertura finanziaria, ma una analoga previsione normativa non è stata introdotta per i benefici non economici).

Si è giunti a tale conclusione evidenziando che, se lo scopo della legge è quello di arginare il problema delle croniche scoperture degli organici in alcune sedi giudiziarie dell'Italia meridionale ed insulare, evitando il fenomeno di un *turn over* esasperato, appare logico adottare un criterio interpretativo compatibile con i canoni di buona amministrazione ex art. 97 Cost. che favorisca la permanenza presso le sedi disagiate da parte di magistrati per un periodo superiore a quello minimo obbligatorio, evitando al contempo una fuga di magistrati da tali sedi verso sedi disagiate limitrofe per poter godere dei benefici ovvero presso altri uffici dai quali un successivo trasferimento è soggetto al termine di legittimazione ex art. 194 O.G. di tre anni.

L'interpretazione è apparsa, infatti, coerente con la lettera, ratio e "storia" della normativa introdotta dalla L. 133/98: in particolare è apparso conforme al testo letterale legislativo in quanto, a differenza dei benefici economici per cui è stata prevista un'apposita norma transitoria, non si ricava dal testo alcuna limitazione temporale quanto ai destinatari che possa far ritenere la legge applicabile soltanto ai magistrati destinati nelle sedi disagiate dopo la sua entrata in vigore; coerente con gli obiettivi propostisi dal legislatore che mira ad incentivare il più possibile la permanenza in tali sedi dei magistrati e soprattutto degli uditori giudiziari; risponde positivamente alla richiesta di chiarimento dello stesso Ministro che con nota 7 gennaio 1999 (con la quale si proponevano le sedi da inserire nell'elenco di quelle disagiate per il 1999) segnalava al Consiglio il problema della possibile applicazione dei benefici della legge anche a coloro che "già prestano servizio perché trasferiti d'ufficio oppure in sede di prima assegnazione agli uffici che saranno individuati quali sedi disagiate per il 1999"; è apparso opportuno, anche per evidenti ragioni di parità di trattamento, adottare tale impostazione essendo già stata adottata nei precedenti anni; la interpretazione è

apparsa, poi, rispettosa della volontà legislativa, così come emergente dagli stessi lavori parlamentari, che non ha riprodotto nel testo finale una seconda norma transitoria, contenuta nell'originario D.D.L. governativo, che limitava l'applicazione dei benefici non economici di cui agli artt. 3 e 5 ai "magistrati trasferiti d'ufficio e agli uditori giudiziari destinati in sedi riconosciute disagiate dalla presente legge dal 1° gennaio 95" (la scomparsa di tale disposizione ha fatto, invero, venir meno qualsiasi eventuale limitazione temporale quanto alla data del trasferimento o dell'assegnazione a tali sedi, ai fini della possibilità di beneficiare dei nuovi benefici).

I benefici non economici (con esclusione, invece, dell'automatica attribuzione e/o del riconoscimento dei benefici economici), pertanto, sono stati estesi a tutti i magistrati, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall'art. 1 della legge n.133/1998.

Con riguardo alla decorrenza dei benefici medesimi, il paragrafo 7 della circolare di attuazione della L. 133/98 ha escluso, attesa la natura costitutiva della delibera del Consiglio superiore della magistratura di indicazione delle sedi ai sensi della legge 133/98, ogni decorrenza retroattiva, per cui "potranno applicarsi anche a favore di tutti i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio prima dell'inserimento della sede in uno degli elenchi annuali della nuova legge" fermo restando che "la data di decorrenza per il calcolo dei benefici non economici resta rigorosamente ancorata a quella della delibera del Plenum di inserimento della sede nell'elenco".

Quanto al secondo quesito (se sarà pubblicato un bando al di fuori di quello ordinario) allo stato si appalesa che non vi sia ragione di mutare indirizzo dalla costante prassi applicativa reiteratamente seguita in occasione degli interpelli disposti con delibere dell'8 ottobre 2003, 20 novembre 2003, 15 gennaio 2004, 13 ottobre 2004 e 29 settembre 2005, riservati ai soli magistrati ritenuti aventi diritto al riconoscimento del beneficio della prelazione assoluta per avere maturato il quinquennio di permanenza in sede disagiata ai sensi dell'articolo 5 della legge 133/98 (tra l'altro tali interpelli sono sempre stati estesi anche a quei magistrati - alcuni dei quali, tra l'altro, hanno definitivamente esercitato il diritto di prelazione assoluta - che avevano maturato il quinquennio di permanenza non con decorrenza dalla data della effettiva presa di possesso in tali sedi originariamente dichiarate disagiate bensì, successivamente, ovvero dalla data della delibera del Plenum di inserimento della sede nell'elenco);

delibera

di rispondere al quesito come da parte motiva.